C.N.F., Sent., 29 agosto 2025, n. 232

"Omissis"

La vicenda trae origine da un esposto presentato al COA di A. da parte del Sig. [AAA], controparte della Sig.ra [BBB], assistita dall'incolpato in una vicenda giudiziale matrimoniale. Con l'esposto il Sig. [AAA] lamentava che nella memoria di replica alle conclusionali ex art. 190 c.p.c., datata 11 settembre 2018, l'avv. [RICORRENTE] avesse prodotto due fotogrammi, scattati dalla ex moglie, che lo ritraevano al volante di un veicolo modello spider. Nell'esposto si lamentava che l'avv. [RICORRENTE], oltre a produrre questi fotogrammi avesse sostenuto, senza effettuare verifiche sulla veridicità delle proprie affermazioni, che tale auto era stata acquistata da controparte in spregio "*ai numerosi tentativi di rappresentare una realtà economica differente da quella reale*".

A seguito dell'esposto e della comunicazione dei capi di incolpazione avvenuta il 15 maggio 2019, l'incolpato ha depositato le proprie deduzioni nelle quali ha sostenuto la sua buona fede nel fidarsi dell'affermazione della sua assistita che gli aveva riferito essere l'autovettura l'ultimo acquisto dell'ex coniuge e di non essersi potuto esimere dalla produzione in quanto in caso contrario non avrebbe tutelato gli interessi della sua cliente. Aggiungeva, inoltre, come i fatti dedotti nell'esposto avessero comunque scarso rilievo non essendo stati valutati dal Tribunale in sede di sentenza.

Successivamente, il Consigliere Istruttore otteneva dalla Sezione l'approvazione a procedere per il seguente capo di incolpazione: *"per aver prodotto documenti (i fotogrammi dell'auto) ed avere desunto da tale produzione, conseguenze, peraltro non verificate (il recente acquisto dell'auto) dirette ad incidere sul merito della lite, nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. nella consapevolezza che a tale atto il collega avversario non aveva più la possibilità di contraddire, con ciò violando oltre al principio processuale del contraddittorio anche quello deontologico di correttezza nel rapporto con il collega. In violazione dell'art. 46 n. 1 c.d.."*

L'udienza dibattimentale del 23 settembre 2022 veniva preliminarmente rinviata per legittimo impedimento di un teste e del difensore.

L'avv. [RICORRENTE] depositava quindi ulteriore memoria allegando la rinuncia all'esposto da parte del signor [AAA] e indicava a teste la signora [BBB].
All'udienza dell'11 novembre 2022, il CDD di T., ritenuto che l'incolpato abbia agito in maniera superficiale e non abbia salvaguardato il rapporto di colleganza violando il principio del contraddittorio, lo sanzionava con l'avvertimento.
Secondo il CDD, l'incolpato, in ottemperanza al dovere di lealtà verso il collega, non avrebbe dovuto effettuare produzioni documentali in sede di replica; e comunque, in ottemperanza al dovere di diligenza, avrebbe dovuto verificare la veridicità di quanto riferito dalla cliente (nel caso di specie l'avvenuto acquisto dell'auto da parte del Sig. [AAA]). È emerso agli atti, infatti, che il veicolo *spider* fosse stato semplicemente noleggiato e che lo stesso fosse stato restituito in data antecedente rispetto al deposito delle memorie (tale lasso di tempo trascorso avrebbe infatti permesso all'avv. [RICORRENTE] di verificare la veridicità delle proprie affermazioni).
Ne deriva che, secondo il CDD, il solo fidarsi dell'affermazione superficiale della cliente non sia circostanza sufficiente ad escludere la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE].
Parimenti è del tutto irrilevante, ai fini della sussistenza dell'illecito, il fatto che il Tribunale non abbia considerato o vagliato il documento ai fini della decisione.
Quanto alla rinuncia all'esposto da parte dell'avvocato di controparte, la stessa, sempre secondo il CDD, di per sé non può incidere sulla decisione in ordine alla sussistenza della violazione deontologica ma, al più, eventualmente attenuarla.
Si rileva inoltre che in sede dibattimentale è emerso che la rinuncia all'esposto sia stata strumentale alla definizione in via transattiva di tutte le controversie in essere tra i coniugi.
L'avv. [RICORRENTE] propone rituale impugnazione avverso la decisione del CDD di T. e chiede al CNF di annullare la sanzione applicata per insussistenza della violazione e, in subordine, qualora si ravvisasse in ogni caso la sussistenza di un'infrazione, di riformare la sanzione e applicare la più lieve sanzione del richiamo verbale.
ll ricorso proposto dall'avv. [RICORRENTE] risulta articolato sui seguenti motivi:

1) Difetto di motivazione e/o insufficiente motivazione
2) Insussistenza della violazione; difetto di offensività della condotta
3) Eccessività della sanzione e richiesta di riduzione.

Con il primo motivo di ricorso l'esponente lamenta il difetto e/o l'insufficiente

motivazione in ordine all'illecito contestato. In particolare, secondo il ricorrente, il CDD ha basato il proprio convincimento in merito alla violazione del rapporto di colleganza sul solo presupposto del deposito della documentazione oltre i termini consentiti, mentre nella motivazione non sarebbe stata svolta alcuna considerazione in merito alle circostanze del caso di specie quali la tipologia di documenti prodotti, le dichiarazioni a supporto della produzione di tali documenti (quale la loro sopravvenienza che li rendeva depositabili non prima della memoria di replica) e la condotta tenuta dal collega durante la vicenda anch'egli – a suo dire - resosi responsabile di un deposito "tardivo". Secondo l'appellante, la produzione di tali documenti non sarebbe stata volta ad alterare il normale corso del giudizio né a provocare danno alla controparte.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente vuole far valere l'irrilevanza disciplinare della propria condotta. A sostegno della tesi difensiva viene invocata una condotta analoga tenuta dal collega che assiste l'esponente. In particolare, è stato rilevato nel ricorso, che l'esposto circa la presunta violazione sarebbe stato presentato, non dal collega ma dall'assistito di quest'ultimo. A parere del ricorrente, questa circostanza confermerebbe il fatto che lo stesso collega non avrebbe rilevato alcun comportamento in contrasto con i principi di deontologia forense e con il rapporto di colleganza.

Un'altra considerazione riportata a sostegno di tale tesi andrebbe rinvenuta nel fatto che anche lo stesso collega avrebbe prodotto con la memoria ex art. 190 c.p.c. tre documenti. Secondo il ricorrente, tale circostanza farebbe dedurre che il collega non riteneva di violare il dovere di colleganza nei confronti dell'incolpato e, di conseguenza, che questo non poteva dirsi in alcun modo leso.

In sostanza, secondo il ricorrente, entrambi i difensori delle controparti avrebbero tenuto il medesimo comportamento, senza reciproche contestazioni.

Altro elemento rilevante consisterebbe nella circostanza che l'esponente ha prodotto i fotogrammi risalenti al 30/07/2018 in sede di replica depositata il 12/09/2018, trattandosi di documentazione consegnata dalla cliente in pari data e, quindi, sopravvenuta dopo il deposito della comparsa conclusionale i cui termini erano scaduti il 23/07/2018. Egli, infatti, non si sarebbe potuto esimere dalla produzione degli stessi in quanto in caso contrario non avrebbe tutelato gli interessi della cliente.

Infine, il ricorrente ritiene la sanzione inflitta eccessiva, il CDD ha deciso di applicare la sanzione edittale prevista dall'art. 46 comma 8 per l'illecito

contestato, ossia quella dell'avvertimento, mentre tenendo conto delle circostanze indicate avrebbe dovuto ritenere – al più – l'infrazione lieve e scusabile, tale cioè da applicare il richiamo verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va respinto in quanto nessuno dei motivi esposti è meritevole di accoglimento.

In ordine ai capi contestati il CDD di T. ha verificato in modo approfondito la sussistenza dell'illecito deontologico contestato.

L'attività istruttoria espletata è stata esaustiva ed il Giudice della disciplina ha correttamente valutato anche tutta la documentazione acquisita.

La valutazione disciplinare è avvenuta non già, solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente, o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.

La rinuncia all'esposto inoltre non determina l'estinzione del procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato, in quanto l'azione disciplinare ha natura officiosa ed è volta a tutelare l'immagine e il decoro della professione, piuttosto che gli interessi individuali delle parti coinvolte. Pertanto, una volta avviato, il procedimento disciplinare prosegue indipendentemente dalla volontà del denunciante di ritirare l'esposto.

L'azione disciplinare non è nella disponibilità delle parti, poiché è finalizzata a proteggere un bene di interesse pubblico, ovvero l'immagine della categoria professionale degli avvocati.

La rinuncia all'esposto, come correttamente rilevato nella decisione impugnata, può avere rilevanza solo in merito alla determinazione della sanzione, ma non comporta l'estinzione del procedimento disciplinare.

Questo è stato chiarito, tra l'altro, dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nella sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020, e prima, dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 148 del 6 dicembre 2019. Entrambe le sentenze ribadiscono che l'eventuale risoluzione bonaria della controversia tra le parti o la "remissione" dell'esposto non impedisce la continuazione dell'azione disciplinare, che rimane una questione di interesse pubblico.

La decisione impugnata è correttamente motivata in quanto fondata su un esame logico e coerente delle prove ritenute idonee e sufficienti a giustificare il

convincimento raggiunto: nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice della disciplina non è infatti tenuto a confutare esplicitamente tutte le tesi difensive o a esaminare analiticamente ogni elemento probatorio.

Non è quindi accoglibile il motivo con il quale si denuncia il difetto di motivazione, atteso che il giudice della deontologia non ha l'obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

Quanto al motivo sollevato nel ricorso in merito alla "*insussistenza della violazione in relazione alla vicenda – difetto di offensività della condotta*" in senso contrario alla tesi difensiva del ricorrente si deve ricordare che il dovere di difesa del proprio cliente non può giustificare la commissione di illeciti disciplinari, dal momento che l'avvocato deve sempre agire nel rispetto dei doveri di lealtà e correttezza, che regolano il rapporto di colleganza, oltre che nel rispetto del codice di rito.

A nulla rilevano le obiezioni sollevate in ordine all'omessa valutazione da parte del Tribunale della fotografia prodotta e neppure le doglianze afferenti ad una presunta reciprocità di condotta processuale posta in essere dal collega.

L'intenzionale produzione documentale tardiva, in violazione delle preclusioni processuali, finalizzata a ledere il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa, costituisce comportamento contrario ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza, anche se nel caso di specie, invece, la produzione tardiva dei documenti è stata motivata per una loro (asserita) sopravvenienza. La produzione della foto, inoltre, è avvenuta senza alcuna verifica in ordine alla proprietà dell'automobile, e tale verifica era molto semplice da effettuare.

L'avvocato non può prestare fede acriticamente alle dichiarazioni o affermazioni della parte assistita.

La circostanza che la parte assistita abbia fornito informazioni non veritiere non può essere ritenuta una esimente, atteso che con una diligenza minima tale affermazione poteva essere verificata anche nell'immediatezza.

L'impegno nella difesa del proprio cliente non può travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza, giacché il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti.

In tema di determinazione della sanzione, va richiamato il consolidato principio secondo cui agli organi disciplinari (CDD in prima istanza, CNF in sede di appello) è attribuito il potere di applicare la sanzione più adeguata in relazione alla gravità e alla natura della violazione deontologica commessa (Cass. SS.UU. n. 13791/2012).

Il CDD di T., considerando che l'incolpato abbia agito in maniera superficiale e non abbia salvaguardato il rapporto di colleganza violando il principio del contraddittorio, irrogava nei confronti del professionista l'avvertimento, sanzione edittale prevista per la violazione dell'art. 46, comma 1.

L'art. 3 CDF dispone che la sanzione deve essere determinata in base a una valutazione complessiva dei fatti e, ai sensi dell'art. 21 CDF, la sanzione deve essere unica anche in presenza di più addebiti nello stesso procedimento. Inoltre, essa deve essere proporzionata alla gravità della condotta, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo e alla sua intensità, nonché al comportamento dell'incolpato prima e dopo il fatto, tenendo conto delle circostanze soggettive e oggettive, della compromissione dell'immagine della professione forense e della vita professionale, nonché dei precedenti disciplinari.

Ritiene il Collegio che, valutando complessivamente i fatti ed il comportamento dell'incolpato, che la sanzione inflitta sia corretta.

P.Q.M.

visti gli artt. 61 l. 31.12.2012 n. 247 e 33 Reg. CNF 21.2.2014 n. 2 nonché gli artt. 59-65 R.D. 22.1.1934 n. 37 (richiamati dagli artt. 34, comma 1; 35, comma 1 lett. c; 36, comma 1; 37, comma 1, l. n. 247/2012), il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025;

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 29 agosto 2025.